

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

Il sottoscritto Responsabile del servizio economico – finanziario, a norma dell'art.1 della l.r. 11 dicembre 1991, n. 48 ed in ordine alla determinazione che precede:

ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa di €. mensile con imputazione della stessa all'intervento/interventi in conto competenza/residui del bilancio corrente esercizio/pluriennale indicato/i nella determinazione succitata. Impegno n.

Floresta, _____ Il Responsabile del Servizio Finanziario

Ai sensi dell'art.1 comma 1, lett. i) della l.r. 11.12.1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni, sulla proposta che precede

Il Responsabile del Servizio	<p>Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:</p> <p>FAVOREVOLE _____</p> <p>_____</p> <p>Data _____</p> <p style="text-align: right;">Il Responsabile _____</p>
Il Responsabile del Servizio	<p>Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:</p> <p>FAVOREVOLE _____</p> <p>_____</p> <p>Data _____</p> <p style="text-align: right;">Il Responsabile _____</p> <p>Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio</p>

ATTESTA

Che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi con il n. ____

Dal _____ al _____

Dalla Residenza Municipale, _____

Il Segretario Comunale

Il Messo Comunale



Comune di Floresta

Provincia di Messina

UFFICIO TECNICO

<p>Reg. Gen. 125 Del 28/04/2020 Reg. Part. 53 Del 27/04/2020</p>	<p>Oggetto: Lavori di Recupero, Riqualificazione e Valorizzazione del Patrimonio Culturale, Ambientale e Paesaggistico del Borgo Rurale di Floresta – Codice CUP: G59G17000010003 - CODICE CIG 7208510AA0. Presa d'atto sentenza TAR – Sezione staccata di Catania – n. 963/2019 REG.RIC; Annullamento determina dirigenziale n. 81 del 14/05/2019; Annullamento per caducazione automatica del contratto REP n.148 del 18/04/2018 registrato in Sant'Agata di Militello (Me) il 18/04/2018; Annullamento per caducazione automatica dell'Atto di sottomissione registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Mussomeli (CL) il 20/02/2020; Aggiudicazione lavori ATI Cosmak srl (mandataria)-Pizzo Pippo (mandante cooptata).</p>
--	---

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO CHE:

- Con Determina Sindacale n. 12 del 07/04/2020 veniva attribuito al sottoscritto Ing. Francesco Corica l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Floresta ai sensi dell'art. 22 della L.R. n° 21/2008;
- Con determina n. 45 del 08/04/2020 lo stesso ha assunto le funzioni di R.U.P. dell'intervento "Lavori di Recupero, Riqualificazione e Valorizzazione del Patrimonio Culturale, Ambientale e Paesaggistico del Borgo Rurale di Floresta";
- Con determinazione n. 132 del 29/09/2017 è stato dato avvio alla procedura di gara per l'appalto dei lavori in oggetto evidenziati con il criterio del prezzo più basso;
- Con verbale in data 30/11/2017 è stata disposta l'aggiudicazione dei lavori in favore dell'ATI N.G.A. Costruzioni srl (mandataria) – S. Domenico srl (mandante) che ha offerto il ribasso del 30,23%;
- Nel suddetta gara è rimasta classificata al secondo posto l'ATI Cosmak srl (Mandataria) – Pizzo Pippo (Mandante cooptata) che ha offerto il ribasso del 29,36%;
- Con determinazione n. 43 del 07/02/2018 il Responsabile del tempo dell'Area Tecnica del Comune, Ing. Fabio Marino, nel dare atto di avere effettuato le verifiche previste dalla normativa senza riscontrare anomalie, ha concluso il procedimento aggiudicando definitivamente l'appalto all'ATI N.G.A. Costruzioni srl – S. Domenico srl;
- Con nota assunta al prot. n. 3451 del 05/07/2018 veniva notificato al Comune di Floresta il ricorso proposto dalla ditta Cosmak srl, seconda classificata, che ha impugnato il provvedimento di aggiudicazione definitiva della gara;
- In data 27/07/2018 veniva notificata al Comune l'Ordinanza n. 1334/2018 con la quale la Sezione I del TAR Catania disponeva l'acquisizione da parte dello stesso Comune *di una motivata e analitica relazione ove si forniscano chiarimenti sulle problematiche sollevate in ricorso, al fine di rendere edotto il Collegio sulle regole tecniche utilizzate dalla stazione appaltante nel procedimento di verifica dell'anomalia in questione nonché la rappresentazione della motivazione secondo la quale è stato ritenuto possibile, nonché congrua, l'esecuzione tramite i detti mezzi d'opera, piuttosto che manualmente;*
- Con PEC inviata in data 29/08/2018, assunta al prot. 4376 del 30/08/2018, l'Ing. Marino trasmetteva al Comune una relazione con la quale ribadiva di avere ritenuto le giustificazioni addotte dall'ATI aggiudicataria *esaustive e sufficienti a dimostrare che l'offerta nel suo complesso è da considerarsi non anomala;*
- Con sentenza del TAR Catania n. 1952/2018 del 15/10/2018, relativamente al ricorso presentato dalla Cosmak srl, il Collegio ha ritenuto che *l'omessa concreta giustificazione del minor costo della manodopera esposto in sede di subprocedimento di verifica dell'anomalia del costo del lavoro non comportava l'esclusione dell'ATI ma piuttosto un approfondimento istruttorio, se del caso chiedendo ulteriori delucidazioni*, al fine di poter poi scientemente decidere sulla relativa congruità e del rispetto dei minimi tabellari, disponendo:
 - L'Annullamento della determina di aggiudicazione impugnata in quanto affetta da difetto di istruttoria in ordine alla valutazione dell'offerta ATI;
 - La Regressione della procedura alla fase di verifica dell'anomalia;
 - L'effettuazione di una rinnovata valutazione dell'offerta da parte dell'Amministrazione affinché si determini se, alla luce delle argomentazioni espresse e dalle eventuali ulteriori giustificazioni fornite dalla controinteressata, detta offerta, come formulata in sede di gara, presentasse o meno i caratteri di congruità, senza mancare di esaminare anche le controdeduzioni critiche svolte dal ricorrente;
- Con determina N. 81 del 14/05/2019, comunicata con nota Prot. Gen. N. 2710 del 15/05/2019, il Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Floresta ha:
 - Concluso il procedimento amministrativo di valutazione dell'offerta dell'ATI aggiudicataria relativamente alla verifica dell'anomalia della offerta,
 - Preso atto delle giustificazioni addotte dall'ATI NGA Costruzioni – S. Domenico non ritenendo il procedimento viziato da carattere di illegittimità né che fosse stato posto in essere un comportamento carente di un particolare onere di rigore istruttorio anche a

- presidio della imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa, ritenendo congrua l'offerta formulata in sede di gara dall'ATI NGA Costruzioni s.r.l. – S. Domenico s.r.l.;
- Affidato in via definitiva all'ATI tra N.G.A. Costruzioni s.r.l. (mandataria) e San Domenico s.r.l. (mandante) la gara di appalto (C.I.G. 7208510AA0) indetta con procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, con il criterio del prezzo più basso, per l'esecuzione dei lavori di recupero, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico del borgo di Floresta;
 - Disposto che i suddetti lavori debbono avere inizio entro e non oltre sette giorni dalla notifica della stessa determina e devono essere conclusi entro i termini previsti dal crono programma;
 - Sulla determina di aggiudicazione n. 81 del 14/05/2019 ha proposto ricorso la Cosmak S.r.l., con cui si chiedeva al TAR Catania l'annullamento della suddetta determina di aggiudicazione definitiva;
 - All'esito della camera di consiglio, fissata per la trattazione dell'istanza cautelare, il Collegio, con ordinanza n. 487 del 25 luglio 2019, ha disposto verifica nei seguenti termini, ritenuto che fosse necessario *un approfondimento istruttorio in ordine alle articolate censure di parte ricorrente sulla nuova valutazione dell'amministrazione successiva al decisum derivante dalla sentenza n. 1952 del 2018*, e in particolare, che fosse *indispensabile disporre una verifica sui profili che hanno condotto alla valutazione di congruità della stazione appaltante impugnata con il ricorso in epigrafe, al fine di valutarne l'attendibilità ed in particolare al fine di accertare:*
 - a) se il valore economico dell'offerta della controinteressata – tenuto conto del ribasso d'asta, dell'oggetto dell'appalto e del tipo di prestazioni richieste, nonché dei macchinari alternativi offerti (rapporto efficienza macchinari-manodopera) e di ogni altro elemento utile al fine – sia adeguato e sufficiente riguardo al costo del lavoro, al rispetto dei minimi salariali, al monte ore stimato congruo e agli ulteriori costi, anche avuto riguardo alle valutazioni dell'Amministrazione conseguenti alla sentenza citata;
 - b) se e che tipo di modifica del costo del personale per l'esecuzione del progetto in questione sia stata formulata dall'aggiudicataria nel corso di procedimento di verifica attivato a seguito della detta sentenza del T.A.R. e se la stessa consenta di mantenere il giudizio di complessiva attendibilità dell'offerta, avuto riguardo ai parametri di cui alla precedente lettera a);
 - In data 24 settembre 2019 il verificatore ha chiesto proroga dei termini concessi;
 - In data 8 novembre 2019 il verificatore ha depositato la relazione finale;
 - In data 30 gennaio 2020, in pubblica udienza, il TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, ha posto in decisione il ricorso;
 - In particolare, nella propria relazione, il Verificatore si è espresso riguardo al *valore economico dell'offerta delle controinteressate*, ritenendo lo stesso non congruo nel suo complesso, *tenuto conto del ribasso d'asta, dell'oggetto dell'appalto e del tipo di prestazioni richieste, nonché dei macchinari alternativi offerti, al costo del lavoro ed al monte ore stimato*, aggiungendo che riguardo alle produttività indicate per la composizione del ribasso offerto e quindi dell'importo della M.O., *l'ATI non ha presentato documentazione approfondita e oggettiva, che desse contezza di quanto offerto e che risolvesse, quindi, le criticità indicate dalla seconda classificata*;
 - Con la decisione n. 963/2019 REG.RIC. **il TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania** - tenuto anche conto dell'orientamento espresso dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, n.387/2019 del 08 maggio 2019, con il quale lo stesso ha affermato come la giurisprudenza sia saldamente orientata nel senso che, nel caso di ricorso proposto avverso il giudizio in tema di anomalia dell'offerta presentata in una pubblica gara, il Giudice amministrativo possa sindacare le valutazioni compiute dall'Amministrazione - **si è definitivamente pronunciando sul ricorso opposto dalla Cosmak srl, accogliendo nei sensi di cui in parte motiva e, per l'effetto, annullando gli atti impugnati.**

Premesso quanto, sopra,

- Preso atto della sentenza emessa dal TAR Catania n. 963/2019;
- Rilevato che alla Stazione Appaltante corre l'obbligo di uniformarsi alla suddetta decisione con la quale viene accolto il ricorso presentato dalla Cosmak srl;
- Vista la nota prot. n. 2026 del 14/04/2020, inviata alle Ditte contro-interessate ATI

Cosmak srl (mandataria)-Pizzo Pippo (mandante cooptata) e ATI NGA Costruzioni srl (mandataria)-S. Domenico srl (mandante), con la quale il R.U.P. ha comunicato di avere avviato il procedimento per l'adozione del provvedimento di presa d'atto della sentenza del TAR e conseguente affidamento dei lavori all'ATI Cosmak srl (Mandataria)-Pizzo Pippo (Mandante cooptata), invitando le stesse a trasmettere, entro e non oltre giorni dieci dal ricevimento eventuali osservazioni, considerazioni, memorie e quant'altro in ordine alla decisione adottanda;

RILEVATO che in riscontro alla suddetta nota non sono pervenute da parte delle ditte interessate, entro il termine stabilito, osservazioni, considerazioni, memorie e quant'altro richiesto dal R.U.P.;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n.267;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165;

VISTA la L.R. 11/12/1991, n.48;

VISTI i CC.CC.NN.L in data 31.03.1999, 1.04.1999, 14.09.2000 e 5.10.2001;

VISTO il Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii. nel testo coordinato con la Legge 14/06/2019 n. 55;

VISTE le LL.RR. 12/07/2011 n. 12 e 26/01/2017 n.1;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali, approvato con L.R. 15.03.1963, n.16 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTE le leggi vigenti;

DETERMINA

- 1. DI PRENDERE ATTO** della sentenza del TAR, Sezione staccata di Catania, n. 963/2019 REG.RIC. con la quale viene annullata la determina n. 81 del 14/05/2019 e gli atti consequenziali adottati dalla Stazione Appaltante;
- 2. DI DARE ATTO** che in riscontro alla nota del R.U.P. prot. n. 2026 del 14/04/2020, con la quale alle ditte interessate ATI Cosmak srl (mandataria)-Pizzo Pippo (mandante cooptata) e ATI NGA Costruzioni srl (mandataria)-S. Domenico srl (mandante) è stato comunicato l'avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., non sono pervenute entro il termine assegnato osservazioni, considerazioni, memorie e quant'altro richiesto;
- 3. DI ANNULLARE** la determina dirigenziale n. 81 del 14/05/2019 con la quale era stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori all'ATI NGA Costruzioni srl (mandataria)-S. Domenico srl (mandante);
- 4. DI ANNULLARE** per caducazione automatica il Contratto d'Appalto REP n.148 del 18/04/2018 registrato in Sant'Agata di Militello (Me) il 18/04/2018;
- 5. DI ANNULLARE** per caducazione automatica il successivo Atto di Sottomissione registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Mussomeli (CL) il 20/02/2020;
- 6. DI PROCEDERE**, in ossequio alla superiore decisione, con l'aggiudicazione dei lavori di "Recupero, Riqualficazione e Valorizzazione del Patrimonio Culturale, Ambientale e Paesaggistico del Borgo Rurale di Floresta" in favore dell'ATI Cosmak srl (Mandataria) - Pizzo Pippo (Mandante cooptata);
- 7. DI DEMANDARE** al R.U.P. l'espletamento di tutte le verifiche di cui all'art. 32, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in merito al possesso dei prescritti requisiti in capo alle suddette ditte Cosmak srl (mandataria)-Pizzo Pippo (mandante cooptata);
- 8. DI DEMANDARE** al R.U.P. l'espletamento di tutti gli adempimenti in merito a quanto prescritto dall'art. 129, comma 1, (*Principi in materia di trasparenza*), e dall'art. 76 (*Informazione dei candidati e degli offerenti*) del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.
- 9. DI TRASMETTERE** il presente provvedimento:

- a) All'ATI Cosmak srl (Mandataria) – Pizzo Pippo (Mandante cooptata)
 - b) Alla N.G.A. Costruzioni s.r.l. (mandataria) - San Domenico s.r.l. (mandante)
 - c) Al Direttore dei Lavori, Ing. Foti Cuzzola Antonino
 - d) Al Collaudatore Tecnico Amministrativo Ing. Guglielmo Lacava;
 - e) Alla Città Metropolitana di Messina;
 - f) All'ASMEL Consortile s.r.l.;
 - g) A tutti gli operatori economici partecipanti alla procedura di gara in oggetto;
- 10. DI DARE ATTO** che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi, nonché per estratto sul sito internet del Comune;
- 11. DI DARE ATTO** che la presente determinazione è immediatamente eseguibile.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
F.to Ing. Francesco Corica